

R.G. 33-2022



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE di FORLÌ

SEZIONE CIVILE

-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca **Presidente**

Dott. Emanuele Picci **Giudice**

Dott. Maria Cecilia Branca **Giudice rel.**

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei sovraindebitati **MARCHINI SERGIO** (C.F. MRCSRG42R07D704H), residente in via Cerchia n. 10, FORLÌ (FC), **GUIDI BRUNA** (C.F. GDUBRN46M62D704Z), residente in via Cerchia n. 10, FORLÌ (FC), **MARCHINI STEFANO** (C.F. MRCSFN67H28D704R), residente in via Cerchia n. 10, FORLÌ (FC),

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati, depositato in data 7 novembre 2022 da MARCHINI SERGIO (C.F. GDUBRN46M62D704Z), GUIDI BRUNA (C.F. GDUBRN46M62D704Z), MARCHINI STEFANO (C.F. MRCSFN67H28D704R), rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMO PASINI (C.F. PSNGCM74M09C573X), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in via Giovanni XXIII, n. 23/A, LONGIANO (FC), assistiti dall'OCC in persona dei Gestori nominati Dott.ssa ALESSANDRA ORTALI e Rag. ANTONELLA SILVESTRI,

- Esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- Sentito il Giudice Relatore nella camera di consiglio del 10 novembre 2022;
- Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria



residenza nel circondario di questo Tribunale, segnatamente in Forlì, via Cerchia 10;

- Ritenuta l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 66 C.C.I.I. in quanto: i ricorrenti sono membri di un unico nucleo familiare (Marchini Sergio e Guidi Bruna sono infatti coniugi e sono altresì genitori di Marchini Stefano) e risultano altresì essere tutti e tre conviventi all'indirizzo indicato al punto che precede. La causa del sovraindebitamento ha certamente origine comune e risiede nelle partecipazioni societarie un tempo detenute da Marchini Sergio e Stefano (erano soci al 50% di MASE S.r.l. e di MASTE S.r.l., a loro volta socie di COMAC MACCHINE S.N.C. DI MASTE S.R.L., tutte dichiarate fallite, ed erano altresì soci di Marchini S.n.c. di Marchini Sergio & C, società oggi attiva solo quanto all'attività di locazione immobiliare, nonostante non sia più proprietaria di alcun bene in seguito a procedure esecutive), nonché nelle garanzie personali rilasciate – per lo più a favore di istituti di credito - non solo da Marchini Sergio e Stefano, ma anche di Guidi Bruna e collegate alle predette partecipazioni societarie.

Dunque non vi sono dubbi circa l'ammissibilità del ricorso congiunto, a mente degli artt. 65 segg. C.C.I.I., ferma la distinzione, nell'ambito della presente procedura, delle masse attive e passive di ciascun debitore, come peraltro individuate già in sede di ricorso e, soprattutto, in seno alla Relazione Particolareggiata redatta dai Gestori nominati;

- Dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- Rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- Considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persone fisiche che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro 1.340.002,00 circa, il patrimonio di cui dispongono è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni.

Quanto ai beni immobili, infatti, si evidenzia che Marchini Stefano è proprietario di immobile ad uso abitazione, meglio descritto in atti, in località Valle di Cadore (BL), il cui valore è stimato in Euro 196.000,00, mentre Marchini Sergio e Guidi Bruna sono proprietari per ½ ciascuno di terreni siti in Forlì, il cui valore di stima è pari ad Euro 19.000,00 e di appartamento sito in Lido di Classe (RA), aggiudicato in seno alla procedura Es. Imm. 87/2020 Tribunale di Ravenna al prezzo di Euro 170.000,00 ad oggi non ancora versato.



Quanto invece ai beni mobili, Guidi Bruna è intestataria di automobile Citroen C2, targa CZ961BP, avente presunto valore di Euro 1.000,00. Marchini Stefano è titolare di partecipazione al 100% di Marchini S.n.c. di Marchini Sergio, società inattiva da tempo, e di quota di partecipazione del 50% di Mia S.n.c. di Gentili Fabiana, il cui valore ammonta a circa Euro 6.540,00.

I ricorrenti Marchini Sergio e Guidi Bruna sono titolari di pensione INPS e percepiscono, il primo, un rateo mensile di Euro 2.100,00, mentre, la seconda, un rateo mensile di Euro 930,00; Marchini Stefano invece è titolare di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 1.900,00, ridotta per effetto di pignoramento presso terzi ad Euro 1.600,00.

Pertanto i cespiti di cui i ricorrenti sono titolari non sono all'evidenza sufficienti per fare fronte all'ingentissima esposizione debitoria;

- Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- Precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dai debitori e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare.

Ritenuto anzitutto che non sia possibile conservare la proprietà della vettura che, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, dovrà dunque rientrare tra i beni liquidabili al pari di tutti i restanti beni, mobili ed immobili. A tal fine ben potrà Elisabetta Marchini acquistarla nella relativa sede e concederla in uso ai debitori;

Dato altresì atto della composizione del nucleo familiare e dei redditi percepiti dai debitori (pari a circa Euro 4.930,00) e tenuto conto delle spese necessarie per le quotidiane necessità, si osserva quanto segue.

Il nucleo familiare alloggia in immobile condotto in locazione – e deve dunque corrispondere la somma di Euro 500,00 mensili - e Stefano Marchini è divorziato e padre di tre figli (di cui uno disabile), per i quali deve versare la somma mensile di Euro 750,00 totali, oltre a spese straordinarie.

Pertanto, ferma la possibile successiva rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari, di cui i debitori e i nominandi liquidatori dovranno dare pronta informazione, si ritiene congruo lasciare nella piena disponibilità dei debitori gli interi redditi percepiti, al netto della somma di Euro 1.000,00 per dodici mensilità, che deve essere corrisposta alla procedura;



- Osservato, quanto alla nomina dei Liquidatori, che gli stessi vadano individuati nello stesso OCC cui si sono rivolti i debitori, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Di:

MARCHINI SERGIO (C.F. MRCSRG42R07D704H),

GUIDI BRUNA (C.F. GDUBRN46M62D704Z),

MARCHINI STEFANO (C.F. MRCSFN67H28D704R),

NOMINA

- Giudice Delegato la dott. MARIA CECILIA BRANCA
- Liquidatori i Gestori già incaricati dall'OCC:
Dott. ORTALI ALESSANDRA
Rag. SILVESTRI ANTONELLA

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere ai Liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura dei Liquidatori

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di



seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo dei redditi come attualmente percepiti, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di Euro 1.000,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e i nominati Liquidatori dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovranno riferire i Liquidatori, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE I LIQUIDATORI

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositino in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provvedano ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completino l'inventario dei beni del debitore e redigano il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il



programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predispongano il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- esercitino, o se pendenti, proseguano ogni azione prevista dalla legge al fine di conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provvedano con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferiscano sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferiscano, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE I LIQUIDATORI

che hanno l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovranno presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovranno procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicheranno il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovranno verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII



ORDINA

che a cura dei Liquidatori sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura dei Liquidatori la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì,
nella camera di consiglio del 10/11/2022

Il Presidente

dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed estensore

dott. Maria Cecilia Branca

